

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 febbraio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2011, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio triennale 2012-2014. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.

Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11) Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 settembre 2011, n. 37.

Regolamento sulla qualità dell'aria. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2011, n. 0265/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della "Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 55 Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2011, n. 0266/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2011, n. 0281/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche Pag. 6



LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 17.

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 29.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 22.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23.

Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2011, n. 16.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2011, n. 17.

Misure urgenti in materia di tributi regionali ... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 18.

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative. Pag. 25

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2011, n. 37.

Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali Pag. 26

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 44.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011). Pag. 27

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 9.

Modifica all'articolo 9 del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003" Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 10.

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania Pag. 28

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 novembre 2011, n. 23.

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo .. Pag. 31

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 26.

Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti Pag. 32

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27.

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale). Pag. 33



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 3 gennaio 2012)

(Omissis).

12R0049

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2011, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio triennale 2012-2014.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 gennaio 2011)

(Omissis).

12R0050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.

Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2011)

(Omissis).

12R0060

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 settembre 2011, n. 37.

Regolamento sulla qualità dell'aria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 del 6 settembre 2011

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell'aria, il piano della qualità dell'aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i piani d'azione, nonché le relative norme tecniche ed i valori limite di qualità dell'aria.

2. Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, alla direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché alle relative disposizioni a livello statale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per il significato dei termini non specificati nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, ovvero a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Art. 3.

Qualità dell'aria

1. Nell'allegato A sono indicati i valori limite, i valori obiettivo ed i livelli critici della qualità dell'aria stabiliti dalla normativa europea e statale vigente.

2. Il piano della qualità dell'aria può individuare obiettivi di qualità dell'aria più restrittivi dei valori limite di cui al comma 1 allo scopo di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con le strategie di sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione di provvedimenti che non comportino costi sproporzionati.

Art. 4.

Valutazione e controllo della qualità dell'aria

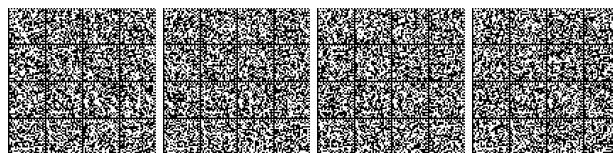
1. La valutazione della qualità dell'aria viene effettuata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia, secondo i criteri stabiliti a livello statale. All'Agenzia sono affidate in particolare le seguenti attività:

- a) zonizzazione del territorio ai fini della pianificazione delle attività di controllo della qualità dell'aria;
- b) controllo della qualità dell'aria ambiente attraverso la rete di misurazione, di campagne di misura e le simulazioni modellistiche;
- c) classificazione delle zone in base ai dati di qualità dell'aria ed alle relative soglie di valutazione;
- d) aggiornamento dell'inventario delle emissioni;
- e) informazione alla popolazione;
- f) trasmissione delle relazioni e delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Art. 5.

Piano della qualità dell'aria

1. Il piano della qualità dell'aria è lo strumento principale di pianificazione dei provvedimenti di riduzione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico. Alla stesura del piano concorrono le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i cittadini nelle forme stabilite dal comma 2.



2. Su proposta dell'Agenzia, la Giunta provinciale approva il piano della qualità dell'aria secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

3. Il piano individua le zone in cui sono superati i valori limite di cui all'allegato A e stabilisce i provvedimenti di massima a cui fare riferimento nella stesura dei programmi di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

4. I programmi di riduzione sono adottati al fine di consentire il rispetto dei valori limite di cui all'allegato A nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa.

5. Il piano individua i provvedimenti da adottare al fine di rispettare i valori obiettivo di cui all'allegato A o gli obiettivi di qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 2. Tali provvedimenti di carattere provinciale possono essere adottati anche come programmi di prevenzione e non devono comportare costi sproporzionati.

6. Il piano può prevedere che l'adozione dei programmi di riduzione o di prevenzione che si applicano solo in alcune parti del territorio provinciale spetti agli enti direttamente interessati.

7. L'Agenzia favorisce la partecipazione permanente alle attività di gestione della qualità dell'aria da parte delle amministrazioni comunali dei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone, Laives, Brunico, Appiano e Silandro, delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative delle attività economiche e della tutela dell'ambiente, degli altri enti pubblici e delle ripartizioni provinciali direttamente interessati all'applicazione dei provvedimenti. In relazione alle tematiche da trattare, l'Agenzia invita ai lavori del tavolo tecnico per la qualità dell'aria tutti o alcuni dei soggetti di cui sopra allo scopo di consultarsi in merito ai seguenti argomenti:

- applicazione ed efficacia dei provvedimenti;
- problemi di natura tecnica e possibili soluzioni;
- proposte per l'individuazione di nuovi provvedimenti ed iniziative a livello locale;
- armonizzazione dei provvedimenti emanati a livello comunale.

Art. 6.

Piano di azione

1. Il piano di azione è finalizzato in primo luogo alla tutela della popolazione dalle conseguenze a breve termine per la salute generate da concentrazioni di inquinanti atmosferici pari o superiori alle soglie di allarme o di informazione di cui all'allegato B.

2. Il piano di azione ha anche lo scopo di contrastare circostanze contingenti e non prevedibili che potrebbero causare il superamento di uno o più valori limite o valori obiettivo di cui all'allegato A.

3. Il piano di azione prevede l'applicazione di provvedimenti di carattere straordinario e temporaneo al fine di limitare o di sospendere le attività che contribuiscono all'insorgenza del superamento o del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme.

4. Il piano di azione prevede anche informazioni alla popolazione al fine di dare indicazioni utili alla tutela della salute e all'assunzione di comportamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti.

Art. 7.

Provvedimenti d'urgenza

1. Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di allarme di cui all'allegato B relativamente al biossido di zolfo (SO₂) o al biossido di azoto (NO₂), l'Agenzia informa immediatamente i sindaci dei Comuni territorialmente competenti ed il Centro Situazione provinciale presso il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco. I sindaci emanano i provvedimenti d'urgenza necessari a proteggere la salute dei cittadini ed a ridurre tempestivamente le emissioni degli inquinanti responsabili del superamento.

2. Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme di cui all'allegato B relativa all'ozono (O₃), l'Agenzia informa tempestivamente la popolazione attraverso i mezzi di comunicazione invitando la stessa ad assumere

comportamenti mirati alla riduzione delle emissioni e consigliando ai soggetti particolarmente sensibili di assumere misure precauzionali a tutela della propria salute.

Art. 8.

Provvedimenti a breve termine

1. Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di attenzione di cui all'allegato B, l'Agenzia informa la popolazione interessata affinché assuma comportamenti tali da ridurre le emissioni di PM₁₀ ed informa le amministrazioni comunali interessate affinché predispongano gli atti amministrativi ed i provvedimenti che dovessero rendersi necessari in caso di raggiungimento della soglia di azione.

2. Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di azione di cui all'allegato B, i Comuni territorialmente interessati emanano i provvedimenti d'azione definiti nell'allegato C.

3. I provvedimenti di cui all'allegato C, parte I entrano in vigore entro tre giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Agenzia e rimangono in vigore fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento della soglia di azione. Qualora non venga rilevato il superamento del valore limite per il PM₁₀ di cui all'allegato A, i provvedimenti di cui sopra non trovano applicazione nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre.

4. I provvedimenti di cui all'allegato C, parte II entrano in vigore entro sette giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Agenzia. Tali provvedimenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento della soglia di azione.

5. I Comuni emanano i provvedimenti di cui al comma 2 qualora si trovino nella zona in cui è stato rilevato o previsto il superamento della soglia di azione. L'allegato D stabilisce le zone ed i Comuni che ve ne fanno parte in base alla tipologia dei provvedimenti da emanare.

6. I provvedimenti di cui al comma 2 sono emanati dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti. In caso di inerzia provvede in via sostitutiva il Presidente della Provincia.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Provincia 31 marzo 2003, n. 7 "Regolamento sulla qualità dell'aria" è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 settembre 2011

DURNWALDER

(Omissis)

12R0022



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2011, n. 0265/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della "Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 55.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 23 novembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio;

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Viste le modifiche al PSR come da ultime approvate dalla Commissione europea con nota prot. Ares (2010) 687737 del 12 ottobre 2010 (versione 4) e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

Viste le modifiche dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il giorno 27 giugno 2011;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il «Regolamento di attuazione della «misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - Stesura dei Piani di gestione di siti Natura 2000» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», approvato con proprio decreto del 12 febbraio 2008, n. 055/Pres.;

Atteso che il regolamento di attuazione sopra richiamato all'art. 8 individua i Siti della Rete natura 2000 per i quali, in via prioritaria, si rende necessaria la predisposizione del Piano di gestione;

Preso atto che si rende necessario integrare l'elenco dei Siti prioritari della Rete natura 2000 per i quali predisporre gli interventi, prodeutici alla formazione dei Piani di Gestione e i Piani di Gestione

stessi, di cui all'art. 7 del regolamento approvato con proprio decreto del 12 febbraio 2008, n. 055/ Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2011, n. 1771 avente ad oggetto il «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della «misura 323 - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - stesura dei piani di gestione di siti natura 2000» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 55»;

Decreta:

1. È emanato per le motivazioni in premessa citate il «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della «misura 323 - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - stesura dei piani di gestione di siti natura 2000» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 55» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

12R0036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2011, n. 0266/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 23 novembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/



(2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con proprio decreto del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres;

Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con proprio decreto del 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. in forza del quale è stato, fra l'altro, abrogato il proprio decreto del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.;

Visto che fra i requisiti minimi relativi alla misura 214 - pagamenti agroambientali, il PSR 2007-2013 introduce, al punto 3., fra l'altro, l'obbligo della verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio almeno quinquennale di un attestato emesso da tecnico specializzato;

Visto che la lettera b) del punto 2. dei requisiti minimi della misura 214 - Pagamenti agroambientali di cui all'allegato D del regolamento emanato con proprio decreto n. 054/Pres./2008 ribadiva, fra l'altro, l'obbligo di cui al PSR 2007-2013 relativo alla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari introducendo il termine della terza annualità di impegno e specificando che l'attestazione era da prodursi agli uffici istruttori prima della liquidazione della terza annualità;

Visto che l'art. 93 del regolamento generale emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011 dispone, fra l'altro, che il regolamento emanato con proprio decreto n. 054/Pres./2008 continua ad essere applicato alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento generale;

Visto che rispetto a quanto disposto dal PSR 2007-2013 l'introduzione del termine della terza annualità per l'espletamento della predetta verifica rappresentando un requisito aggiuntivo di fatto si concreta in un aggravio posto a carico dei beneficiari, stante che gli stessi si impegnano per un arco temporale quinquennale;

Verificata la scarsità di tecnici atti alla materiale attuazione della predetta verifica sul territorio regionale e al contempo attesa la necessità di porre tutti i beneficiari nella possibilità di effettuare la stessa nei termini al fine di poter beneficiare dei premi loro spettanti;

Verificata quindi la necessità di modificare l'articolo 93 del regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011 rendendo così possibile l'effettuazione della verifica funzionale degli irroratori anche entro il quinquennio di impegno senza peraltro impedire che la stessa venga anche effettuata prima e pertanto eliminando l'ultrattività della lettera b) del punto 2. dei requisiti minimi di cui alla scheda di misura 214 - pagamenti agroambientali di cui all'allegato D del regolamento generale emanato con proprio decreto n. 054/Pres./2008;

Visto l'articolo 42 dello Statuto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 1969 avente ad oggetto il «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40»;

Decreta

1. È emanato per le motivazioni in premessa citate il «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giu-

lia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

Art. 1.

Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), dopo le parole: «all'articolo 92» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del numero 2. lettera b), dei requisiti minimi relativi alla scheda della misura 214 - Pagamenti agroambientali di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia),».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

VISTO IL PRESIDENTE: TONDO

12R0037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2011, n. 0281/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2011)

II PRESIDENTE

Visto l'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche;



Atteso che, ai sensi del citato articolo 3, comma 31 della legge regionale 11/2011, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché la rendicontazione della spesa, sono stabilite con regolamento;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2222 del 18 novembre 2011;

Decreta

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 29 e 31 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, a favore di Comuni, di contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

2. Le aree del territorio comunale oggetto degli interventi di cui al comma 1, devono essere:

a) di proprietà pubblica;

b) di proprietà privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

3. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1, gli interventi relativi: a) ai siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) alle discariche autorizzate chiuse; c) ai rifiuti depositati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi); d) alla gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo per ogni singolo intervento è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro il termine dell'1 marzo di ogni anno.

2. La domanda di contributo è redatta, sul modello di cui all'allegato A, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) scheda tecnica di cui all'allegato B relativa all'intervento;

b) indicazione dell'ordine di priorità degli interventi nel caso di presentazione di più domande;

c) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;

d) idonea documentazione fotografica dell'area di intervento;

e) preventivo di spesa dell'intervento;

f) elenco degli allegati alla domanda.

3. La domanda di contributo contiene l'impegno, da parte del Comune, a restituire la somma percepita a titolo di contributo regionale, qualora venga individuato il responsabile dell'abbandono dei rifiuti e venga recuperata la somma stessa.

Art. 3.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di rimozione di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, abbandonati da ignoti, sul suolo e nel suolo, mediante operazioni di raccolta, di trasporto, di smaltimento, compreso l'eventuale recupero dei rifiuti stessi, compresa l'IVA qualora rappresenti un costo, anche nel caso in cui tali interventi vengano effettuati mediante appalto di servizi.

Art. 4.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

Art. 5.

Cumulo degli incentivi

1. I contributi disciplinati dall'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11/2011, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, concessi al Comune per gli interventi di cui all'articolo 3.



Art. 6.

Assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati, nella misura dal 50 al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione del punteggio risultante dall'applicazione dei seguenti criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C:

a) quantitativo e tipologia di rifiuto;

b) morfologia dell'area;

c) presenza di procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al Comune con il minor numero di abitanti.

4. Qualora siano presenti in graduatoria con il medesimo punteggio, più interventi proposti dal medesimo Comune e le risorse a disposizione non siano sufficienti a finanziare la totalità di tali interventi, il contributo è assegnato, nell'ordine di priorità indicato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), all'intervento interamente finanziabile.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, con atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:

a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

7. Le percentuali di contributo di cui al comma 1, sono attribuite in base ai punteggi risultanti dalla graduatoria di cui al comma 2, secondo la tabella di cui all'allegato D.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 2 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa eccedente tale contributo sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente.

3. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.

Art. 8.

Rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

Art. 9.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e atti comunitari, contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis)

12R0038

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 17.

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RAZIONALIZZAZIONE DI AGEMONT SPA

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle azioni regionali finalizzate allo sviluppo economico del territorio montano ed evitare la sovrapposizione delle competenze tra enti e società partecipate dalla Regione, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scorporo, anche mediante scissione, dei diversi rami di azienda dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA, autorizzata dall'art. 2, commi da 23 a 29, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e la sua riconfigurazione quale società non soggetta al controllo analogo.



Art. 2.

Valutazione delle attività

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 1, Agemont SpA richiede l'elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente per la valutazione dei singoli rami d'azienda interessati all'attività di scorporo e delle azioni costituenti il capitale sociale della società che risulterà a seguito delle operazioni di scorporo. La perizia considera e valuta separatamente, altresì, il ramo d'azienda identificabile nel Centro di innovazione tecnologica con sede in Amaro e i beni immobili e mobili allo stesso afferenti.

Art. 3.

Scorporo delle attività

1. L'attività di Agemont SpA relativa alla realizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare, comprese le relative attrezzature, diversa da quella afferente al Centro di innovazione tecnologica di cui al comma 2, è conferita, in ragione della rispettiva competenza territoriale, al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, e al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, con sede in Maniago, disciplinati dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale) come modificata dall'art. 4.

2. L'attività relativa agli interventi di partecipazione temporanea al capitale sociale di società del territorio montano e l'attività afferente al Centro di innovazione tecnologica vengono confermate in capo ad Agemont SpA. Al fine di perseguire la migliore sinergia con le azioni della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società, al valore che sarà determinato dalla perizia di stima prevista dall'art. 2, comma 1, l'intera partecipazione azionaria in Agemont SpA; il corrispettivo è rappresentato da azioni proprie detenute da Friulia SpA che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla società medesima al valore del patrimonio netto.

3. La Regione partecipa ai Consorzi indicati al comma 1 e, in armonia con le prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'assemblea straordinaria in deroga all'art. 10, comma 3, della legge regionale 3/1999. Alla Regione medesima viene riconosciuto un diritto di retrocessione dei beni apportati con l'operazione di cui al comma 1 al patrimonio regionale, in sede di eventuale scioglimento dei Consorzi.

4. La gestione residuale connessa con l'attività di rilascio di garanzie posta in essere da Agemont SpA a favore di banche, intermediari finanziari o imprese non partecipate da Agemont SpA e l'attività di animazione economica sono svolte dall'Amministrazione regionale.

5. I soggetti indicati ai commi 1 e 2 subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi ai rami d'azienda a loro rispettivamente trasferiti senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore di Agemont SpA sono confermati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.

7. I limiti temporali e di misura previsti dall'art. 1, primo comma, lettera a), e dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano per l'intervento posto in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del comma 2.

8. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

9. Tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la stessa, nel rispetto delle istanze degli enti pubblici del territorio montano, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico a prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo dell'economia montana al quale trasferire il Centro di innovazione tecnologica, anche mediante trasformazione del relativo ramo d'azienda di Agemont SpA ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 3/1999

1. All'art. 2, della legge regionale 3/1999, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e il Consorzio per il nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone sono autorizzati a svolgere anche al di fuori del proprio ambito di competenza le attività agli stessi attribuite ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2011 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano) è abrogato.

2. All'abrogazione delle disposizioni conseguenti alla razionalizzazione di Agemont SpA si provvederà con successivo provvedimento legislativo a seguito della chiusura delle relative operazioni.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della razionalizzazione di Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ed erogare il contributo di cui all'art. 2, comma 32-bis, della legge regionale 24/2009 anche in relazione alle attività di scorporo previste all'art. 1.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione regionale relativi alle operazioni di cui agli articoli 1 e 3, commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli eventuali oneri connessi con l'escussione delle garanzie di cui all'art. 3, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.117 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.



Capo II

RIORGANIZZAZIONE DI PROMOTUR SPA

Art. 8.

Permuta di azioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione azionaria di proprietà di Friulia SpA nella Promotur SpA al valore del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato al 30 giugno 2011. Il corrispettivo è rappresentato da una quota di partecipazione detenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella stessa Friulia SpA, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società all'identico valore.

2. Sono autorizzate le eventuali modifiche statutarie necessarie od opportune nelle società coinvolte dalle operazioni indicate al comma 1.

Art. 9.

*Riorganizzazione in forma di ente pubblico economico della Promotur SpA
costituita ai sensi della legge regionale 56/1985*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire l'ente pubblico economico di cui al capo I-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come introdotto dall'art. 10, comma 1, denominato «Agenzia Regionale Promotur» al quale vengono attribuite a titolo gratuito le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Promotur SpA in titolarità della Regione, al fine della realizzazione della successiva fusione della Promotur SpA per incorporazione nell'ente pubblico economico «Agenzia Regionale Promotur» con applicazione della disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Nelle more della fusione, l'ente di cui al comma 1, per l'espletamento dei propri compiti, utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale della Promotur SpA.

3. L'organo amministrativo della Promotur SpA effettua, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi della Promotur SpA, della consistenza del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.

4. L'atto di ricognizione deve essere certificato dagli organi che esercitano l'attività di controllo e di revisione legale dei conti.

5. L'ente di cui all'art. 5-bis della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'art. 10, comma 1, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare della Promotur SpA non prima del 31 maggio 2012, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività.

6. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore della Promotur SpA sono confermati a favore della Agenzia che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche allo statuto della Promotur SpA che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 10.

Modifica alla legge regionale n. 50/1993

1. Dopo il capo I della legge regionale n. 50/1993 è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Agenzia Regionale Promotur - Art. 5-bis (Agenzia Regionale Promotur). — 1. È istituita l'«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. All'Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e di gestione di impianti e piste di sci, di promozione e di gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini e, in particolare, con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo FVG» di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.

5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:

a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;

b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;

c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;

d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;

e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;

f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;

g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all'utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;

h) rilevazione, in coordinamento con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», dell'andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;

i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati nei territori compresi nei seguenti poli turistici:

a) Forni di Sopra-Sauris;

b) Piancavallo;

c) Zoncolan (Ravascletto - Sutrio);

d) Sella Nevea;

e) Tarvisio.

7. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.

8. Nell'esercitare le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo, qualora l'investimento superi complessivamente cinque milioni di euro, l'Agenzia rispetta le seguenti condizioni:

a) l'investimento è compartecipato da operatori privati ovvero anche da soggetti pubblici qualora extraregionali;

b) l'investimento è accompagnato da un business plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e di gestione, nonché alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi di esercizio.

9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 5-ter (Organi dell'Agenzia). — 1. Sono organi della Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore generale;

d) il Collegio dei revisori contabili.



Art. 5-*quater* (Il Presidente). — 1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive ed è scelto in base ai requisiti di cui all'art. 5-*quinquies*, comma 1, secondo periodo. La durata del suo incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore generale, le opportune direttive di indirizzo sull'attività.

Art. 5-*quinquies* (Il Consiglio di amministrazione). — 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d'Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciarmente dall'Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell'amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell'Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Agenzia.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti.

4. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:

- a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
- b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
- c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
- d) il regolamento per le prestazioni esterne;
- e) la politica tariffaria.

5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 5-*sexies* (Il Direttore generale). — 1. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali, per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, in enti, associazioni o società pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

Art. 5-*septies* (Il Collegio dei revisori contabili). — 1. Il Collegio dei revisori contabili, che dura in carica tre anni, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e successive modifiche.

2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

3. Il Collegio dei revisori contabili esercita le funzioni di controllo previste dalla vigente normativa.

4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 5-*octies* (Finanziamento dell'attività istituzionale). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui all'art. 5-*ter*, comma 1, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.

Art. 5-*nonies* (Vigilanza e controllo). — 1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
- b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
- c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d) definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento;
- e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
- f) esercita attività di vigilanza e controllo.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;
- b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
- c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
- d) la politica tariffaria.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento.

Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.

7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

Art. 5-*decies* (Personale dell'Agenzia Regionale Promotur). — 1. L'Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.

2. L'Agenzia può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile».

Art. 11.

Abrogazioni

1. All'abrogazione delle disposizioni conseguenti alla riorganizzazione di Promotur SpA si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 9, il fondo di cui all'art. 8, commi da 114 a 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), continua a operare in favore del nuovo ente.



2. I componenti degli organi della Promotur SpA possono essere nominati quali componenti degli organi dell'Agenzia Regionale Promotur di cui all'art. 5-ter della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'art. 10, comma 1. Nel caso di coincidenza tra i componenti degli organi amministrativi della società e i componenti degli organi amministrativi dell'ente, ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione.

3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all'art. 5-sexies della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'art. 10, comma 1, è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 5-nonies, comma 1, lettera d), della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'art. 10, comma 1, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione).

5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme e i regolamenti che si applicano agli enti e agli organismi funzionali della Regione.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri relativi all'operazione di cui all'art. 8, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 5-octies, comma 1, della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'art. 10, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2350 di nuova istituzione «per memoria», a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Finanziamento annuo all'Agenzia Regionale Promotur per il perseguimento dei fini istituzionali e le spese di funzionamento».

Capo III

RINNOVO DI CONCESSIONI DI RIFUGI ALPINI

Art. 14.

Rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione

1. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e nelle more dell'approvazione di una disposizione organica per la gestione delle strutture alpine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di proprietà alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) assegnatarie delle strutture medesime.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 2011

Tondo

(Omissis).

12R0007

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 29.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione del Veneto* n. 99 del 30 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto in versione telematica, di seguito denominato BURVET, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati.

2. Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in via telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

Art. 2.

Articolazione, edizioni e periodicità del BURVET

1. Il BURVET si articola in quattro parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. I singoli numeri del BURVET sono ordinati progressivamente per ogni anno e, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate dagli organi regionali o dalla struttura di cui all'art. 13, possono essere pubblicati in supplemento, rispetto alla edizione ordinaria, oppure in edizione speciale e straordinaria in conformità al manuale di cui all'art. 14.

3. Il BURVET è pubblicato esclusivamente in forma digitale nel sito istituzionale della Regione con periodicità settimanale, fatte salve eventuali diverse esigenze editoriali, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. Nel BURVET non sono pubblicati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti amministrativi o atti di rilevanza esclusivamente interna.

Art. 3.

Articolazione - parte prima

1. Nella parte prima del BURVET sono pubblicati:

- a) le leggi regionali statutarie;
- b) le leggi e i regolamenti regionali.

Art. 4.

Articolazione - parte seconda

1. La parte seconda del BURVET è suddivisa in due sezioni:

- a) nella sezione prima sono pubblicati:
 - 1) le circolari emanate dal Presidente della Giunta regionale;
 - 2) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;



- 3) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- 4) i decreti e le ordinanze dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale;
- 5) i decreti dei dirigenti delle strutture del Consiglio regionale;
- 6) i decreti dei segretari della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- 7) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- b) nella sezione seconda sono pubblicati:
 - 1) le deliberazioni del Consiglio regionale;
 - 2) le deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5.

Articolazione - parte terza

1. Nella parte terza del BURVET sono pubblicati:
 - a) le richieste di *referendum* regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
 - b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in cui la Regione è parte;
 - c) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
 - d) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;
 - e) i bandi e gli avvisi relativi ad appalti della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;
 - f) gli avvisi e i comunicati la cui pubblicazione sia disposta dalla Giunta regionale o dal suo Presidente;
 - g) gli avvisi e i comunicati finalizzati alla informazione, alla conoscenza o alla partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente del Consiglio regionale;
 - h) gli avvisi e i comunicati di altri enti pubblici e soggetti privati la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali.

Art. 6.

Articolazione - parte quarta

1. Nella parte quarta del BURVET sono pubblicati gli atti di organi statali e di enti pubblici la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali o si renda opportuna per esigenze di pubblica conoscenza.

Art. 7.

Ulteriori contenuti del BURVET e trattamento dei dati personali

1. Nel manuale di cui all'art. 14 può essere prevista la pubblicazione di ulteriori atti rispetto a quelli indicati negli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere pubblicati per estratto, secondo quanto precisato nel manuale di cui all'art. 14.
3. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione omettono le informazioni che possono contrastare con le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 8.

Valore del testo pubblicato

1. I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o della copia conforme all'originale.
2. Qualora si rilevino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato, oppure tra il testo originale e il testo trasmesso, la correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.
3. La pubblicazione nel BURVET dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel BURVET contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.

Art. 9.

Numerazione atti

1. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare.
2. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti regionali è, per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.

Art. 10.

Adempimenti redazionali

1. In appendice alle leggi e ai regolamenti regionali, sono pubblicate, secondo le modalità indicate nel manuale di cui all'art. 14, note informative riguardanti:
 - a) il procedimento di formazione della legge o regolamento regionale con l'indicazione del primo firmatario;
 - b) le relazioni al Consiglio regionale;
 - c) il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate nel testo pubblicato;
 - d) la struttura regionale competente alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attuazione della legge o del regolamento.

Art. 11.

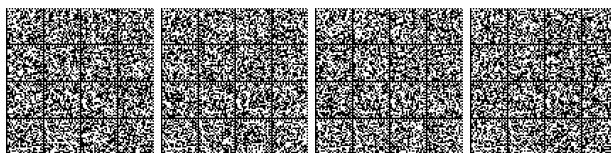
Tariffe delle inserzioni

1. La pubblicazione degli atti della Regione effettuata nel BURVET è gratuita.
2. È, altresì, gratuita la pubblicazione effettuata nel BURVET degli atti di altri enti ed amministrazioni che siano stati adottati per conto della Regione o su incarico della stessa.
3. Salvo le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la pubblicazione degli atti nel BURVET è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 12.

Consultazione

1. La consultazione del BURVET nel sito istituzionale della Regione è libera e gratuita ed è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione e gli altri uffici individuati nel manuale di cui all'art. 14, nonché presso le biblioteche o altri uffici degli enti locali allo scopo individuati dagli enti medesimi.



2. Presso gli enti di cui al comma 1 è messa a disposizione, per la visione gratuita, almeno una copia stampata dell'ultimo numero del BURVET.

3. Il rilascio di copie del BURVET, su richiesta dei soggetti interessati, avviene previo pagamento di un contributo in misura corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

Art. 13.

Organizzazione

1. La direzione, gestione, redazione e pubblicazione del BURVET sono di competenza di apposita struttura della segreteria della Giunta regionale.

2. Il Segretario della Giunta regionale è il direttore responsabile del BURVET.

Art. 14.

Manuale

1. La Giunta regionale adotta il manuale in cui sono stabilite le regole e gli aspetti operativi relativi alla redazione e pubblicazione del BURVET.

2. Nel manuale di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, sono definiti in particolare:

a) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;

b) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;

c) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

d) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del BURVET;

e) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione, atte a garantirne l'integrità e la certezza della provenienza;

f) le modalità di realizzazione della sezione nel sito istituzionale della Regione dedicata al BURVET, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche a soggetti diversamente abili;

g) le modalità di realizzazione del servizio di newsletter, con possibilità di invio selettivo delle parti del BURVET prescelte dall'utente;

h) i presupposti per la individuazione degli ulteriori atti da pubblicare;

i) le modalità di pubblicazione per estratto degli atti;

l) eventuali adempimenti redazionali, inclusa l'indicazione specifica della struttura proponente il provvedimento regionale;

m) i tempi di pubblicazione degli atti nel BURVET, nel caso in cui gli stessi non siano già stabiliti in altro atto;

n) le modalità di correzione degli atti pubblicati;

o) le modalità di pagamento delle inserzioni;

p) le modalità di introito del contributo;

q) le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo;

r) le modalità per la pubblicazione delle leggi regionali nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 «Costituzione e funzionamento degli organi regionali», dell'art. 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» e dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 «Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana».

3. I provvedimenti di attuazione del manuale sono adottati dalla struttura di cui all'art. 13.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in essere;

b) adotta il manuale di cui all'art. 14;

c) adotta il provvedimento recante le modalità di esercizio del diritto di accesso e di rilascio di copie documentali, nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di disciplina del procedimento amministrativo.

2. Il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel BUR del manuale di cui all'art. 14.

3. Sino all'approvazione delle tariffe di cui all'art. 11, si applicano le tariffe vigenti.

Art. 16.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 «Ordinamento del Bollettino della Regione Veneto» e successive modificazioni nonché le relative disposizioni modificative di seguito indicate:

a) legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 «Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 «Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto» e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 «Funzionamento degli organi di controllo»;

b) art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)»;

c) art. 2, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993»;

d) art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)»;

e) art. 7 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)»;

f) art. 14 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione e per l'anno finanziario 1997»;

g) art. 28 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione e per l'esercizio finanziario 1998»;

h) art. 16 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001»;

i) art. 3 e art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista *Il Diritto della Regione*, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002».

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 11 sono introitate nell'upb E0040 «Vendita di Beni» del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.



2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 320.000,00 per gli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0011 «Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini» del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2011

ZAIA

(Omissis)

12R0047

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 22.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima 192 del 22 dicembre 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Euro 19.768.520.415,14 in termini di competenza ed in Euro 21.913.093.066,09 in termini di cassa.

Art. 2.

Disposizioni in materia di entrate

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2012.

Art. 3.

Stato di previsione delle spese

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Euro 19.768.520.415,14 in termini di competenza ed in Euro 21.850.598.435,62 in termini di cassa.

Art. 4.

Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2012 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Quadro generale riassuntivo del bilancio

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Spese di carattere obbligatorio

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2012 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 600.000.000,00.

Art. 8.

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei Programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2012, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2012, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto un apposito accantonamento nell'ambito dei fondi speciali di cui al



Cap. 86500 “Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d’investimento.” afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell’elenco n. 5 e al Cap. 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell’elenco n. 2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.

3. A tal fine è altresì autorizzata l’implementazione di capitoli esistenti, l’istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell’ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell’ambito del limite degli specifici accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

4. L’elenco “B” di cui al comma 1, si intende integrato e/o modificato sulla base dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9.

Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2012, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l’adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l’istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell’ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all’integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell’ambito dei fondi speciali.

Art. 10.

Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l’ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2012, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell’ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 11.

Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l’ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione

vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2012, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all’elenco “E” e all’interno della stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch’essi nell’elenco “E”, allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 12.

Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio finanziario 2011, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91046, 91048, 91050, 91055, 91070, 91120, 91135, 91137, 91140, 91150, 91160, 91289, 91312, 91322, 91380 in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 13.

Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale

1. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell’Unione europea e di altri soggetti è autorizzata l’istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell’ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all’integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell’ambito dei fondi speciali.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti

1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2012 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall’allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell’assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001).

Art. 15.

Rinuncia all’esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all’ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 12,00, a norma di quanto disposto dall’articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.



Art. 16.

Mutui e prestiti

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accerare nel corso dell'esercizio 2012 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 537.000.000,00.

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2012 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 670.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione) come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2011.

3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2012 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 1.416.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2011, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2011.

4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 30 anni.

5. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui Euro 224.065.840,50 a partire dall'esercizio finanziario 2013 e fino all'esercizio finanziario 2042.

9. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2013.

10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 8, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 17.

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2011 per l'ammontare di Euro 3.054.684.255,18.

Art. 18.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio, sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

Art. 20.

Bilancio pluriennale

1. A norma dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2012-2014 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2011

ERRANI

(Omissis)

12R0026



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23.

Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima n. 193 del 23 dicembre 2011)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Capo I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.

2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;

b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;

c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;

d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;

e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;

d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei

suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), articolo 2, comma 186-bis.

2. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti dall'ordinamento europeo.

Art. 3.

Ambito territoriale ottimale

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.

Capo II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

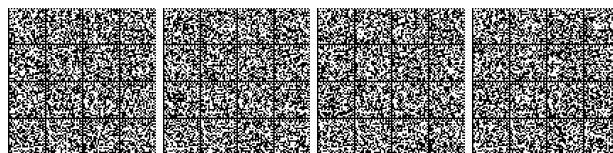
Art. 4.

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.



4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.

7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.

Art. 5.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'ambito;
- c) i Consigli locali;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono stabilite dallo statuto.

Art. 6.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.

3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.

Art. 7.

Consiglio d'ambito

1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello, è nominato dal Consiglio locale ed è costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente. Il Consiglio è rinnovato ogni cinque anni.

2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d'ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.

3. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto.

4. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio d'ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi dell'articolo 11.

5. Il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:

- a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;

- b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;

- c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

- d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;

- e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;

- f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;

- g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;

- h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;

- i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;

- j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

- k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

- l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Art. 8.

Consigli locali

1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma 4 con riferimento a tutti i Comuni associati.

3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.

5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.

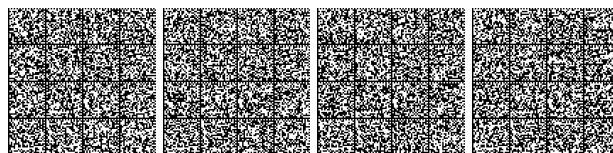
6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:

- a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;

- b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

- c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);

- d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);



e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.

8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.

9. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tal fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall'insediamento.

10. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d'ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 10.

Compensi

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 6, 7 e 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 11.

Direttore

1. L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio d'ambito, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e ai Consigli locali;

b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali al fine dell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 8, comma 5;

i) il bilancio di cui alla lettera precedente dovrà essere redatto secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini.

Art. 12.

Funzioni della Regione

1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;

b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;

c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;

d) l'esercizio della vigilanza;

e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;

f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'articolo 15;

g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121, 152 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvede:

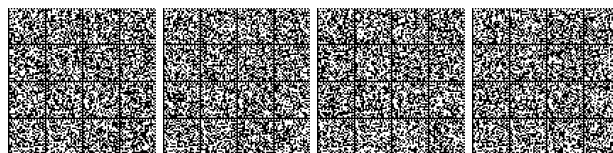
a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

b) allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);

c) alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'articolo 4, comma 7;

d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;

e) al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.



3. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera e), la Commissione competente dell'Assemblea legislativa attiva le opportune forme di consultazione del Comitato di cui all'articolo 15, assicurando il raccordo con l'Agenzia, che fornisce ulteriore supporto informativo sugli obiettivi e lo stato di realizzazione degli stessi. Per tali finalità, la Commissione si avvale di tre esperti nelle materie della regolazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, ai quali spetta il solo rimborso delle spese di trasferta. Tali esperti vengono eletti all'interno della Commissione in una unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo.

4. La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:

a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;

b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a).

5. Per le violazioni di cui al comma 4 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempimento, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.

6. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.

Art. 13.

Piano d'ambito per la gestione dei servizi

1. Il Consiglio d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. Il Consiglio d'ambito assume la relativa decisione con la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede:

- a) la ricognizione delle infrastrutture;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale ed organizzativo;
- d) il piano economico finanziario.

6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di smaltimento e quella di rac-

colta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il piano d'ambito dei rifiuti assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 14.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:

a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla definizione di un ambito territoriale ottimale unico regionale e istituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con il conseguente riassetto della struttura di governance;

c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Agenzia e sulla liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 20.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Capo III

TUTELA DEGLI UTENTI

Art. 15.

Tutela degli utenti e partecipazione

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:

a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;

b) segnala all'Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.

2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.



3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010.

7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE RIFIUTI

Art. 16.

Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità,

regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di gestione post operativa, all'analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d'ambito.

Art. 17.

Avvalimento di cooperative sociali

1. Fermo restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991 per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l'effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l'avvio al recupero o allo smaltimento.

2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE IDRICO

Art. 18.

Acquedotti pubblici industriali

1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.

2. La gestione dell'acquedotto pubblico industriale è separata da quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi, determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.

TITOLO II

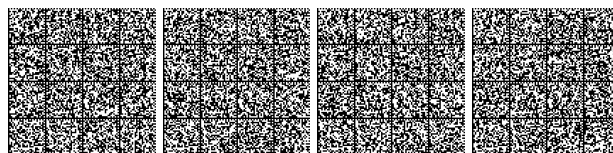
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Attivazione dell'Agenzia

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). Dall'1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all'articolo 11, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.

2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente del Consiglio d'ambito ed il proprio coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio d'ambito per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio d'esercizio. Sino



alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Presidente della soppressa forma di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.

4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data dell'1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della Regione.

5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 fino alla nomina del collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 9.

6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.

7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di ambito soppresse.

8. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisporre uno schema di statuto dell'Agenzia al fine di facilitarne l'adozione.

9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna previa convenzione.

Art. 20.

Liquidazione delle forme di cooperazione

1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta dal soggetto incaricato di cui all'articolo 19 che provvede:

- all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
- all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;
- alla ricognizione del personale assegnato alle sopresse forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 da trasferire all'Agenzia;
- alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

Art. 21.

Personale dell'Agenzia

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, continua a svolgere i compiti relativi all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio

di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.

4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile della retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, corrispondente al compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico, fino alla scadenza naturale di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento.

6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine della gestione di liquidazione di cui all'articolo 20, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure avviate negli Enti di provenienza in applicazione dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e che coinvolgono personale trasferito ai sensi del presente comma, sono portate a conclusione nell'Agenzia.

7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Consiglio d'ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.

8. Nei sei mesi successivi all'approvazione della dotazione organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo del personale, l'Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente.

Art. 22.

Vigilanza e sanzioni

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.

2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.

3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.

Art. 23.

Esercizio dei poteri sostitutivi

1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.



Art. 24.

Altre disposizioni transitorie

1. Le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all'approvazione del piano d'ambito da parte del Consiglio d'ambito.

2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di affidamento, provvedendo all'adeguamento del piano d'ambito.

3. Sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15, le funzioni spettanti a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo degli utenti istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del 2008.

4. Le società degli Enti locali di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ogni caso continuano la propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere. La presente disposizione non trova applicazione per le società che svolgano anche la funzione di produzione e fornitura all'ingrosso della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le disposizioni statutarie.

5. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani). Sono soppressi il comma 1 dell'articolo 13 e il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999.

Art. 26.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.

2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di Ambito è sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2011

ERRANI

(Omissis)

12R0027

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2011, n. 16.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria parte I-II n. 57 del 14 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2012, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2011, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2011.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2012 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2012, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82 della l.r. 13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

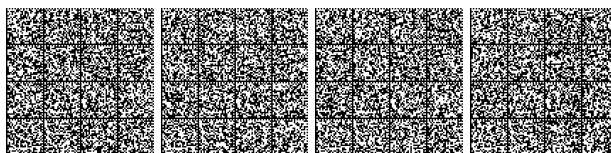
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 9 dicembre 2011

MARINI

(Omissis)

12R0029



LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2011, n. 17.

Misure urgenti in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria parte I-II n. 57 del 14 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di tributi regionali

1. Per l'anno di imposta 2012 è confermata la maggiorazione dello 0,2 per cento dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). L'incremento di cui al primo periodo si applica all'intero ammontare del reddito complessivo.

Art. 2.

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la misura dell'imposta è determinata, per l'anno d'imposta 2012 in euro 0,04 per litro di benzina.

3. Il gettito dell'imposta di cui al comma 2 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009.

4. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

5. L'imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale

ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

6. L'Agenzia delle Dogane effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, dai soggetti passivi di cui al comma 4, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 e trasmette alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.

7. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all'Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificate in euro 8.000.000,00 per l'esercizio 2012, sono introitate nell'U. P.B. 1.01.001 "Imposte e tasse" (Cap. 51 n.i.) del bilancio pluriennale 2011-2013 e sono finalizzate a far fronte a spese di pari importo, conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, allocate nelle UU.PP.BB. 03.1.005 "Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997" (Cap. 305 n.i.) e 03.2.006 "Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi" (Cap. 8866 n.i.) del bilancio pluriennale 2011-2013.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 9 dicembre 2011

MARINI

(Omissis)

12R0030

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 18.

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria - serie generale - n. 61 del 29 dicembre 2011)

(Omissis)

12R0031



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2011, n. 37.

Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 71 del 10 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 33 della L.R. 15/2002

1. Il comma 5-*decies* dell'articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

“5-*decies*. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell'anno 2011 sono destinati prioritariamente all'acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del “Piano regionale delle acque minerali e termali” di cui all'art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all'amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino ufficiale della Regione*”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 novembre 2011

CHIODI

(Omissis)

12R0052

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 75 del 16 dicembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 14 della L.R. n. 28/2011

1. Al comma 3, dell'articolo 14, della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo le parole “con deliberazione della Giunta Regionale,” sono aggiunte le parole “adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente,”.

Art. 2.

Modifica all'articolo 15 della L.R. n. 28/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 28 del 2011 dopo le parole “con apposito atto della Giunta Regionale,” sono aggiunte le parole “adottato previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente,”.

Art. 3.

Differimento applicazione di disposizioni normative

1. L'applicazione delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è differita al 31 gennaio 2012.

Art. 4.

Reviviscenza di norme abrogate

1. Fino alla data del 31 gennaio 2012, rive la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64).

Art. 5.

Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria

1. Limitatamente alla stagione venatoria 2011/2012 è prorogato il prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa) fino al 5 gennaio 2012.

2. Nei giorni 25 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012 il prelievo venatorio del cinghiale è vietato.

3. Del periodo di proroga di cui al comma 1 possono usufruire esclusivamente i cacciatori iscritti alle squadre regolarmente autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e secondo i regolamenti provinciali vigenti.



Art. 6.

Modifiche alla L.R. 24.8.2001, n. 40 "Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo"

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 bis della L.R. 24.8.2001, n. 40 è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto disposto con il comma 2, per l'erogazione dell'anticipazione dell'80% del contributo stanziato per l'anno 2011, il Comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dal comma 2 entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011".

Art. 7.

Modifiche alla L.R. del 10.8.2010, n. 38 "Interventi normativi e finanziati per l'anno 2010"

1. Al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10.8.2010, n. 38 le parole "entro il 30 aprile dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 30 aprile dell'anno 2012".

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 dicembre 2011

CHIODI

(Omissis)

12R0001

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 44.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 82 del 30 dicembre 2011)

(Omissis)

12R0051

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 9.

Modifica all'articolo 9 del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 1° luglio 2011;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9

1. All'articolo 9 del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il primo capoverso del comma 5 è sostituito come segue: "5. I cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. L'ammissione di altri cacciatori, fino a concorrenza del numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:";

b) al comma 5 la lettera a), è sostituita come segue: "a) cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto;"

c) il primo capoverso del comma 7 è sostituito come segue: "7. Per la concessione del secondo ambito, i cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica, per l'ammissione di altri cacciatori, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:";

d) al comma 7 la lettera a) è sostituita come segue: "a) cacciatori con residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto e residenza venatoria in A.T.C. confinante;"

Art. 2.

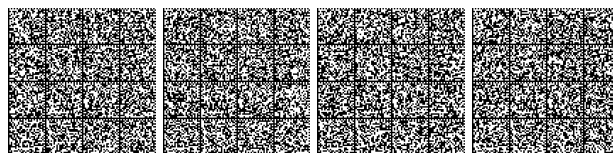
Dichiarazione d'urgenza

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

12R0017



REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 10.

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 1° luglio 2011;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che vivono su un territorio della regione allo stato selvatico o in territori chiusi in condizioni simili allo stato selvatico nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono completamente liberi, senza nessun governo da parte dell'uomo;

b) cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattività a scopo di allevamento o a scopo amatoriale;

c) oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), di seguito indicata come "Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8";

d) zone di ripopolamento e cattura: le zone indicate all'articolo 11 comma 2, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

e) centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

f) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

g) centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

h) allevamenti di animali di specie cacciabili quali ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare e a carattere familiare: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 1, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

i) allevamenti di animali di specie cacciabili a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 2, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

j) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 3, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

k) aziende faunistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

l) aziende agri-turistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

m) chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali;

n) gabbie di cattura mobili: strutture mobili per la cattura dei cinghiali;

o) veterinario di riferimento: il Medico Veterinario Libero Professionista, iscritto all'Ordine, incaricato della gestione sanitaria delle strutture indicate alle precedenti lettere c), d), e), f), g), k), l), m), n).

Art. 2.

Competenze

1. Gli enti e le persone giuridiche responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 provvedono, ove possibile direttamente o tramite i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., all'invio alle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno degli animali selvatici ritrovati morti nell'area di competenza.

Art. 3.

Anagrafe sanitaria

1. I responsabili legali delle strutture indicate alle precedenti lettere e), f), g), h), i), j), k), l), già titolari delle autorizzazioni previste dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8, ove non già registrate presso i Servizi Veterinari, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio entro tre mesi dalla pubblicazione sul BURC del presente Regolamento, allegando copia dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8.

2. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, ricevuta l'istanza di registrazione, verifica che i dati anagrafici del richiedente corrispondano a quelli riportati sull'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8.

3. Per le strutture di allevamento indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche. Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il Servizio Veterinario della ASL assegna un codice aziendale ai sensi del Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010 n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) e registra l'allevamento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Gli allevamenti di cui alla lettera h) saranno indicati come "Da autoconsumo" con i limiti massimi di capi previsti dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8. Gli allevamenti di cui alle lettere i), e), j) saranno indicati come "Ingrasso da macello"; gli allevamenti di cui alla lettera g) saranno indicati come "Da riproduzione".

4. Per le strutture indicate alle lettere e), f), k), l), il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, invia l'istanza al Settore Veterinario Regionale - Napoli.

5. Il Settore Veterinario Regionale - Napoli, ricevuta l'istanza, provvede ad attribuire un codice identificativo alfa numerico alle strutture indicate alle lettere e), f), k), l).

6. Il Settore Veterinario Regionale provvede a riportare i dati identificativi della struttura in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: codice assegnato, nome e cognome del responsabile legale della struttura, codice fiscale, ubicazione della struttura, coordinate geografiche, n. autorizzazione Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8, specie allevate. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico. L'elenco delle strutture indicate alle lettere e), f), k), l) anagrafate è comunicato annualmente all'Assessore Delegato all'Agricoltura e ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.



7. A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BURC, i responsabili legali di nuove strutture fra quelle menzionate al precedente comma 1, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario competente per territorio entro quindici giorni dalla notifica dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8. Ricevuta l'istanza, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. attuano le procedure previste nei precedenti commi 2, 3 e 4.

Art. 4.

Veterinario di riferimento e programma di profilassi

1. Per la gestione sanitaria delle strutture indicate alle lettere *c), d), e), f), g), k), l)*, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, i responsabili si avvalgono di un Veterinario di riferimento la cui competenza verte in particolare su:

- a) definizione del programma di profilassi;
 - b) definizione del programma di contenimento dell'ibridazione con suini (per le strutture di cui alle lettere *c), d), e), f), k), l)* dell'articolo 1);
 - c) diagnostica;
 - d) certificazione scortante tutti gli esemplari ceduti.
2. Il programma di profilassi, nelle strutture indicate alle lettere *g), i)*, dell'articolo 1 tiene conto anche dei seguenti elementi:
- a) le rotazioni nell'ambito dei recinti;
 - b) il vuoto sanitario nelle strutture di allevamento;
 - c) un programma di periodiche pulizie e disinfezioni;
 - d) l'isolamento per quarantena degli eventuali esemplari introdotti;
 - e) l'isolamento degli esemplari malati e di quelli aggressivi;
 - f) la disponibilità di strutture di isolamento, sufficienti per almeno il 3% della produttività prevista;
 - g) l'efficienza delle recinzioni e di tutte le strutture di contenimento e stabulazione;
 - h) il rispetto delle altezze minime delle recinzioni, con previsione dei necessari adeguamenti nel caso in cui le recinzioni medesime siano collocate in punti declivi;
 - i) l'interramento almeno delle recinzioni periferiche (o la costruzione di cordoli in cemento o in altro materiale solido);
 - j) il rispetto dei carichi massimi indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.);
 - k) la separazione funzionale degli esemplari allevati, in particolare dei riproduttori e dei disetanei;
 - l) la disponibilità di sufficienti scorte idriche;
 - m) la potabilità dell'acqua distribuita in abbeveratoi singoli;
 - n) la frequente pulizia degli abbeveratoi;
 - o) la prevenzione della dispersione dell'acqua e dei mangimi;
 - p) l'igienicità dei depositi per mangimi;
 - q) la derattizzazione e la disinfestazione; la prevenzione dei contatti con animali domestici e selvatici a vita libera;
 - r) la scelta di luoghi tranquilli per la realizzazione degli allevamenti;
 - s) la scelta di luoghi protetti dal vento (in alternativa è necessario disporre di efficienti frangivento);
 - t) la presenza di dispositivi di ventilazione (naturale o forzata) nelle strutture chiuse (capannoni, box ecc.);
 - u) l'ombreggiamento delle strutture esposte, soprattutto se destinate ad ospitare esemplari giovani;
 - v) la verifica quotidiana dello stato di salute generale degli animali da parte dell'allevatore;
 - w) la pronta rimozione degli esemplari eventualmente deceduti;

- x) il corretto smaltimento delle carcasse e delle deiezioni;
- y) l'impiego di adeguati mezzi di cattura, di contenimento e trasporto;
- z) l'effettuazione dei trasferimenti notturni nei viaggi di lunga durata e nei periodi caldi (soprattutto per gli esemplari giovani).

Art. 5.

Anagrafe sanitaria chiusini e gabbie di cattura mobili

1. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, che deve realizzare idonei chiusini per la cattura dei cinghiali, sentito il parere del Veterinario di riferimento di cui all'articolo 4, presenta istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio.

2. Il Servizio Veterinario, entro quindici giorni lavorativi, attribuisce un codice identificativo alfa numerico al chiusoino, previo sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche.

3. Il suddetto codice identificativo è così costituito: il codice Istat del comune "XXX", la sigla della Provincia "XX", la dicitura "Chiusino n." seguita da un numero progressivo di tre cifre "XXX".

4. Il Servizio Veterinario riporta i dati identificativi del chiusoino in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: Nome e Cognome del rappresentante legale, o suo delegato, di una delle strutture di cui all'articolo 1, dove sono stati impiantati i chiusini per la cattura dei cinghiali; ubicazione della struttura; coordinate geografiche; codice assegnato al chiusoino; codice assegnato alla struttura di cui all'articolo 3. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico.

5. In caso di utilizzo di gabbie di cattura mobili si applicano le stesse procedure indicate per i chiusini con in più, l'obbligo del responsabile della struttura di comunicare formalmente con almeno quindici giorni di anticipo data e luogo di ogni spostamento al Servizio Veterinario che provvederà eventualmente a rilevare e registrare le nuove coordinate.

Art. 6.

Adempimenti sanitari per i cinghiali abbattuti

1. L'abbattimento dei cinghiali in aree di caccia, gli abbattimenti selettivi in aree protette, o, quando necessario, nei chiusini o nelle gabbie di cattura mobili, può essere effettuato con le armi e dai soggetti previsti dalla legislazione nazionale e regionale sulla caccia.

2. Considerato che i cinghiali sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp., è necessario ed opportuno stabilire le seguenti norme obbligatorie per i cinghiali abbattuti di cui al precedente punto:

a) Rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), di seguito denominato "Regolamento (CE) n.853/2004", la cessione dei cinghiali abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In tale contesto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1. CARNI sub 1.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

b) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e), del Regolamento (CE) n. 853/2004, visto anche l'Accordo Stato Regioni n. 253/CSR del 17/12/2009, i cacciatori che forniscono direttamente al consumatore



finale, ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, ai laboratori annessi agli esercizi di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, un solo cinghiale/cacciatore/anno abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo o carne del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004. Dalla carcassa del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, il cacciatore preleva almeno 150 gr. di tessuto muscolare striato (diaframma, arto anteriore e/o lingua), esente il più possibile da tessuto connettivo e grasso, per la ricerca della *Trichinella* spp. I campioni, accompagnati dalla Scheda Conferimento Campioni Allegato A, sono consegnati ad una sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno direttamente o tramite un Servizio Veterinario ASL. Il cacciatore comunica in forma scritta al consumatore finale, all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione, la zona o il codice del chiusino di provenienza degli animali cacciati e consegna loro una copia della Scheda Conferimento Campioni Allegato A debitamente timbrata per l'accettazione dall'IZS o dal Servizio Veterinario ASL. Al riguardo si ricorda che l'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione ha sempre l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti ceduti direttamente dal cacciatore, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) relative alla rintracciabilità;

c) È necessario prelevare sistematicamente un campione di muscolo striato anche dalle carcasse di cinghiali di cui al punto 1) destinati al consumo domestico privato, secondo le stesse procedure di cui al precedente punto b) del presente articolo.

Art. 7.

Cattura dei cinghiali vivi

1. La cattura dei cinghiali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Regolamento avviene mediante i chiusini o le gabbie di cattura mobili registrati ai sensi dell'articolo 5.

2. Sono fatte salve altre modalità di cattura dei cinghiali nel rispetto della legislazione nazionale e regionale sulla caccia.

3. I lattonzoli, le femmine in allattamento e quelle gravide devono essere rimessi in libertà.

4. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'art.1 del presente Regolamento, entro quindici gg. dall'utilizzo del chiusino o del posizionamento della gabbia mobile di cattura, comunica al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio il giorno di inizio e quello di fine cattura.

Art. 8.

Trasporto dei cinghiali catturati vivi

1. Ogni qualvolta il chiusino o la gabbia di cattura mobile vengono utilizzati, il Veterinario di riferimento comunica al Servizio Veterinario della ASL il numero di soggetti catturati e l'eventuale controllo sanitario effettuato sugli stessi come da Allegato C al presente Regolamento.

2. I cinghiali catturati sono trasportati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97) di seguito denominato "Regolamento (CE) 1/2005".

3. L'idoneità al trasporto è stabilita e certificata dal Veterinario di riferimento per quanto riguarda il rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 con apposita documentazione come da Allegato E al presente Regolamento.

4. Tale dichiarazione è allegata al Modello di trasporto per cinghiali (Allegato D), compilato dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, responsabile delle operazioni di cattura o dal Veterinario di riferimento e dall'esercente il trasporto animale. Due copie dell'Allegato D di trasporto per cinghiali sono trattenute dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, le altre due copie scortano gli animali fino alla struttura di destinazione.

5. Gli automezzi che trasportano gli animali sono lavati e disinfettati con disinfettanti efficaci presso i macelli o presso stazioni di lavaggio o di disinfezione sotto il controllo dell'ASL.

Art. 9.

Destino dei cinghiali catturati vivi

1. È vietato l'uso dei cinghiali catturati vivi per ripopolamenti nella Regione Campania.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Faunistico di cui all'articolo 9 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8, può disporre di derogare per un anno al comma 1. Il periodo di deroga è rinnovabile annualmente.

Art. 10.

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati al macello o agli allevamenti

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati in stabilimenti di macellazione riconosciuti o in strutture di allevamento; gli esemplari visibilmente ibridati con suini possono essere destinati esclusivamente a stabilimenti di macellazione;

2. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 e, qualora inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle precedenti lettere h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono ivi allevati solo per ingrasso a scopo alimentare o amatoriale. I cinghiali inviati alle strutture di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono allevati solo per ripopolamento ma non possono essere venduti o rilasciati in regione Campania. In ogni singolo impianto di allevamento è interdetta la detenzione di esemplari della medesima specie per fini diversi;

3. Le strutture di allevamento devono garantire il possesso dei requisiti indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ex Istituto Nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.);

4. I proprietari/detentori degli allevamenti indicati alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento si adeguano alla normativa prevista per l'Anagrafe dei suini di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini);

5. I cinghiali possono lasciare le strutture di allevamento di cui alle lettere h), i), j) dell'articolo 1 solo se destinati ad un macello riconosciuto. I Modelli IV (c.d. Modello Rosa) di invio al macello riporteranno, a firma del medico veterinario della ASL competente per territorio, la seguente dicitura: "Animali provenienti da una struttura che ha rispettato gli adempimenti sanitari previsti all'articolo 10 del Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in regione Campania";

6. Per le macellazioni ad uso privato in allevamento, per un massimo di cinque capi, si applicano le norme regionali previste per i suini;

7. Nelle strutture destinate all'allevamento di cui alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 è vietata l'ibridazione dei cinghiali.



Art. 11.

Adempimenti sanitari per i cinghiali introdotti in allevamento

1. I cinghiali di nuova introduzione in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere *g*), *h*), *i*), *j*), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono posti in isolamento sanitario dagli altri capi in allevamento fino all'esito favorevole dei controlli previsti nel comma seguente.

2. Sui cinghiali introdotti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere *g*), *h*), *i*), *j*) dell'articolo 1 del presente Regolamento, è necessario eseguire:

a) un prelievo di feci, direttamente sul camion, all'atto dell'arrivo, per la ricerca del virus della Malattia Vescicolare (MVS);

b) un prelievo di sangue suddiviso in due aliquote per la ricerca sierologica di anticorpi antivirus della Malattia Vescicolare (MVS), della pseudorabbia, della Peste suina classica (PSC) e anti-Brucella. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio accompagnati dal verbale di campionamento dedicato (all. B) correttamente compilato in ogni sua parte.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sui cinghiali già presenti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere *g*), *h*), *i*), *j*) dell'articolo 1 del presente Regolamento, viene eseguito un controllo virologico sulle feci e un prelievo ematico secondo quanto indicato alla lettera *b*) del presente articolo.

4. Le positività sierologiche e virologiche per MVS sono trattate secondo le norme vigenti in materia, riferite rispettivamente agli allevamenti da autoconsumo e da ingrasso.

5. Il Settore Veterinario Regionale, in base agli esiti degli esami di laboratorio e alle risultanze dell'indagine epidemiologica, valuta le azioni da intraprendere caso per caso.

6. L'arrivo di capi visibilmente ibridati con suini è immediatamente segnalato dal veterinario di riferimento all'ASL competente per territorio che ne dispone la macellazione ovvero prescrive all'allevatore le misure necessarie ad impedirne la riproduzione.

Art. 12.

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati alle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle lettere *k*), *l*), dell'articolo 1 del presente Regolamento per essere cacciati secondo le previsioni della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8.

2. All'atto dell'introduzione e del rilascio, il responsabile dell'azienda di cui alle lettere *k*), *l*), dell'articolo 1 del presente Regolamento, riceve copia dell'Allegato D di trasporto per cinghiali e registra il numero di cinghiali introdotti in un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario.

3. Lo scarico dei cinghiali è registrato in base al numero di animali cacciati.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis)

12R0018

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 novembre 2011, n. 23.

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 47 dell'11 novembre 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)

Art. 1.

Valorizzazione di organismi associativi

1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo.

2. a Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.

Art. 2.

Promozione della LIS

1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.



Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2. Il regolamento di cui al presente comma:

a) disciplina le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;

b) promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) dispone circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Capo II

INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA NELLE ISOLE DI LAMPEDUSA E LINOSA. MODIFICA DI NORME IN MATERIA DI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 4.

Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa - Modifiche alla legge regionale n. 32/2000

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

“4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.”.

Art. 5.

Modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di tempi di conclusione del procedimento

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, le parole “entro sei mesi” sono sostituite dalle parole “entro nove mesi”.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 novembre 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive: VENTURI

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica: CHINNICI*

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

*Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale: CENTORRINO*

(Omissis)

12R0057

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 26.

Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 38 del 29 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

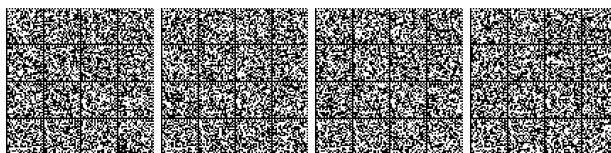
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di contributi a favore degli studenti universitari

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), in materia di concessione di assegni di merito per gli studenti, costituisce titolo di impegno, per la sola annualità 2011, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, la pubblicazione dei relativi bandi.



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 dicembre 2011

CAPPELLACCI

12R0055

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27.

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 38 del 29 dicembre 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabili dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi, disciplina la riforma della previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge prevede:

a) la disciplina applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II;

b) la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V.

Capo II

PERSONALE NON ISCRITTO AL FITQ E PERSONALE
ASSUNTO DAL 1° GENNAIO 2012

Art. 2.

Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

2. L'adesione al nuovo sistema è volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente è iscritto all'INPS (ex gestione INPDAP) ai fini della corresponsione del TFR.

Capo III

DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL FITQ

Art. 3.

Nuova disciplina del FITQ

1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 5 spettano ai dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 4.

Entrate

1. Il FITQ è alimentato dalle seguenti entrate:

a) contributo a carico dell'Amministrazione regionale, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6 per l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2012; il contributo è calcolato con l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo le modalità previste dal medesimo comma 10;

b) contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari allo 0,59 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;

c) contributo a carico dell'iscritto, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari al 5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;

d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

e) redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;

g) ogni altra entrata eventuale;



h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.

2. Fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonché di far fronte a iscrizioni o riconoscimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti entro la data del 1° settembre 2011 a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, la Regione corrisponde al FITQ un contributo annuale.

3. Alla scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1, lettere b) e e), possono essere incrementate in sede di contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse stanziare per la contrattazione collettiva del comparto.

Art. 5.

Tipologia delle prestazioni

1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 7;
- b) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, ai sensi dell'articolo 8;
- c) una tantum ai sensi dell'articolo 9;
- d) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10;
- e) anticipazioni ai sensi dell'articolo 11;
- f) concessione facoltativa di piccoli prestiti ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 12.

Art. 6.

Posizione contributiva individuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una posizione contributiva individuale, per ciascun iscritto al FITQ, il cui ammontare è così determinato:

- a) contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), versato a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) somma dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), versati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 7.

Rendita vitalizia

1. All'atto del collocamento in quiescenza, maturati i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, il montante di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), risultante nella posizione contributiva individuale, è rivalutata secondo gli indici di rivalutazione annua stabiliti dall'articolo 2120, comma 4, del Codice civile e trasformato in una rendita vitalizia, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione della tabella A di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quiescenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale), integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni.

3. Per la determinazione della rendita di cui al comma 2 spettante ai dipendenti con meno di quindici anni di iscrizione al FITQ al 31 dicem-

bre 2011, la percentuale del 50 per cento, calcolata secondo i criteri e i parametri di cui al medesimo comma 2, è proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di anni ottenuto sottraendo da quindici gli anni di effettiva iscrizione al FITQ alla medesima data.

4. La rendita determinata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente al collocamento in quiescenza.

5. A domanda del dipendente il montante calcolato ai sensi del comma 1 è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dal regolamento di gestione.

Art. 8.

Integrazione della pensione indiretta o di reversibilità

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già in quiescenza spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti per l'erogazione del trattamento di base.

2. L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato applicando alla rendita vitalizia che sarebbe spettata all'iscritto, ovvero in corso di erogazione, le aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'INPS gestione ex INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.

Art. 9.

Riconoscimento una tantum

1. All'iscritto che lascia il servizio per infermità o collocamento a riposo per limiti di età, senza aver maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ, è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma una tantum determinata dai contributi versati dal 1° gennaio 2012, dedotto il trattamento di cui all'articolo 10.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, agli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 è corrisposta una somma determinata nel modo seguente:

- a) per una anzianità di iscrizione al FITQ da uno a dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 25 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011;
- b) per una anzianità di iscrizione al FITQ superiore ai dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 30 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011.

3. La somma delle quote determinate ai sensi dei commi 1 e 2 è rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

4. In caso di decesso, la somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura di cui ai commi 1, 2 e 3 ai superstiti dell'iscritto deceduto che non ha maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ.

Art. 10.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto all'iscritto un trattamento di fine rapporto pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall'articolo 2120 del Codice civile al netto di eventuali anticipazioni.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile percepite nell'ultimo decennio precedente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al



FITQ maturato alla medesima data, al netto di eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011; al personale con meno di dieci anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011 la predetta somma è calcolata in misura pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ alla medesima data.

3. La somma di cui al comma 2 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente alla cessazione.

4. Dal trattamento così determinato è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta per lo stesso periodo di iscrizione al FITQ allo stesso titolo dall'INPS ex gestione INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).

5. Il trattamento determinato ai sensi del presente articolo, ripartito secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura ai superstiti dell'iscritto deceduto.

Art. 11.

Anticipazioni

1. L'iscritto può ottenere una o più anticipazioni a valere sul trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10.

2. In ogni caso la misura complessiva delle anticipazioni non può superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e tenuto conto delle anticipazioni già erogate.

3. Le anticipazioni sono erogate nei seguenti casi:

a) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell'iscritto e dei figli, comprese le somme necessarie per estinguere o rinegoziare i relativi mutui, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa, dopo quindici anni dall'iscrizione al fondo;

b) per spese sanitarie riguardanti l'iscritto, i propri figli e il coniuge, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento della spesa sanitaria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2;

c) per spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria dei figli dell'iscritto, svolta in Italia o all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

4. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti e secondo i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965; hanno comunque priorità le richieste presentate per ottenere la prima anticipazione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione delle anticipazioni da erogare nell'anno successivo.

Art. 12.

Piccoli prestiti

1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3, non possono superare l'importo di euro 10.000 e sono recuperati in un numero di rate mensili non superiore a sessanta.

2. Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi euribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento calcolato al 1° gennaio di ogni anno e le rate d'ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.

3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all'articolo 11, la somma complessiva erogata non può comunque superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione dei piccoli prestiti da erogare nell'anno successivo.

Capo IV

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

Organi di amministrazione. Rinvio

1. Gli organi di amministrazione e la gestione del fondo sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965, in quanto compatibili con la presente legge.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14.

Omogeneità nel comparto

1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;

d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto.

Art. 15.

Assegni in godimento. Pensioni privilegiate

1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.



2. Relativamente all'assegno integrativo della pensione privilegiata, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), nonché per i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e per i procedimenti instaurati d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1965.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono valutati in euro 10.250.000 annui e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede con legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, 3, 4 - i fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965 e tutte le modifiche ed integrazioni ad essi relative nonché tutte le disposizioni che regolano la materia comunque incompatibili con la presente legge; l'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42) - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge; l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 dicembre 2011

CAPPELLACCI

12R0056

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

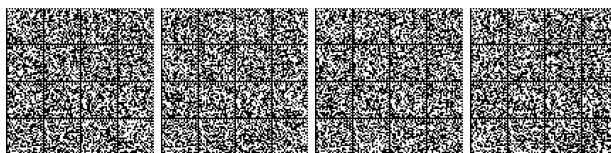
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 2 0 4 *

€ 3,00

